

TARSU/TIA - Documentazione - Artt. 112 e 366 c.p.c. - Autosufficienza del ricorso - Art. 33-bis D.L. n. 248/2007 - Inammissibilità

Fatti di causa

1. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 4107/8/2017 in data 27/9/2017, rigettava l'appello proposto dal Comune di Palermo confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto l'impugnazione proposta dall'I.E. Sas Impresa Sociale avverso le cartelle di pagamento in materia di TARSU/TIA annualità 2004-2008 emesse dall'Agente della riscossione S.S. Spa

1.1. I giudici d'appello precisavano, conformemente a quanto evidenziato dalla CTP, che l'ente impositore non aveva prodotto alcuna documentazione relativa all'accertamento che aveva dato luogo alle cartelle di pagamento oggetto di causa, omettendo di produrre qualsiasi documentazione anche in secondo grado, circostanza che precludeva la possibilità di valutare la correttezza delle difese svolte da parte appellante nonché di ricostruire i fatti posti a fondamento dell'accertamento a base delle cartelle di pagamento, tutti contestati dalla parte contribuente.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il Comune di Palermo.

3. La E. Sas Impresa Sociale è rimasta intimata.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo l'ente impositore deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. assumendo che la CTR non aveva considerato che nessuna eccezione relativa ai fatti posti a fondamento dell'accertamento era stata sollevata con il ricorso dalla società contribuente, la quale aveva eccepito esclusivamente che il tributo era stato erroneamente calcolato sulla base dei metri quadri occupati e non sulla base del numero degli alunni, con la conseguenza che nessuna documentazione a supporto dell'iscrizione a ruolo doveva essere prodotta dall'amministrazione comunale.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del D.Lgs. 546/1992 nonché dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007.

Deduce che i giudici di appello non avevano considerato che nel caso concreto l'istituto contribuente occupava e deteneva i locali de quibus sicché erroneamente era stato richiamato l'art. 33 - bis del D.L. n. 248/ 2007 per escludere la responsabilità tributaria del dirigente scolastico, in quanto tale norma riguarda il

mero reperimento dei fondi da parte del MIUR per il pagamento della TARSU da parte degli istituti secondari.

Sotto altro profilo, i giudici di secondo grado non avevano considerato che del tutto infondate erano le eccezioni relative alla illegittimità della delibera di determinazione dell'aliquota della G.M. n. 1652006 con cui erano state determinate le tariffe per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Assume che, in conseguenza di ciò, il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare la legittimità dell'operato dell'ente impositore accogliendo le censure dedotte nell'atto di appello e, quindi, dichiarare la fondatezza e la pretesa impositiva in esame.

3. Con il terzo e il quarto motivo, congiuntamente proposti, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 62/200, dell'art. 6 L.r. Sicilia n. 6/2001, dell'art. 33-bis del D.L. n. 248/ 2007 nonché degli artt. 58 e seguenti del D.Lgs. 507/93 e dell' art. 32 lett. g) L. 142/1990.

Osserva, ancora, che la società contribuente con il ricorso introduttivo aveva lamentato che gli importi ingiunti all'istituto erano stati computati sulla base della superficie della scuola e non già in rapporto alla popolazione scolastica, mentre nessuna eccezione relativa ai fatti posti a fondamento dell'accertamento oggetto di causa era stata sollevata - contrariamente a quanto erroneamente asserito dai giudici di appello - sicchè nessuna documentazione a supporto dell'iscrizione al ruolo doveva essere prodotto all'amministrazione in quanto tale profilo non era stato eccepito e l'iscrizione a ruolo nasceva dalla istanza della società di iscrizione ai fini TARSU in relazione alla superficie occupata per lo svolgimento e le attività di materna di mq. 193,45, con la conseguenza che nessun avviso di accertamento doveva essere emesso all'amministrazione e nessuna motivazione dell'atto doveva essere riportata nella cartella esattoriale sicché nessun vizio di motivazione dell'atto amministrativo era configurabile, dovendosi, altresì, considerare che nessun vizio di motivazione dell'atto impositivo era stato eccepito dalla società ricorrente.

Assume che i giudici di primo grado e di secondo grado non si erano pronunciati sul punto decisivo della controversia, attinente all'applicazione del tributo TARSU in riferimento alle scuole paritarie e, quindi, non statali sulla base delle superfici occupate dichiarate dalla società stessa.

4. Osserva questo Collegio che il ricorso si appalesa inammissibile atteso che non viene in alcun modo censurata la ratio decidendi della Commissione Tributaria Regionale, avente carattere assorbente, in ordine alla mancata produzione documentale - tanto in primo che in secondo grado - idonea a suffragare la pretesa impositiva.

5. Sotto altro profilo va osservato che il ricorso è inammissibile anche considerata la circostanza che non è presente una esauriente esposizione sommaria dei fatti, limitandosi le censure ad una breve ed incompleta narrativa della vicenda processuale, senza riportare gli atti contestati (in particolare il contenuto del ricorso introduttivo e gli specifici motivi di censura di cui all'atto di appello): come ha avuto modo di statuire questa Corte "per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. il

ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito.

Il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa" (cfr. Cass. 1926/2015).

Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali, la tecnica espositiva adottata nel ricorso in esame appare inidonea ad integrare il requisito dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ. poiché onera la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale, di procedere alla lettura degli atti e documenti riprodotti, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, difettando quella sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in cui si sostanzia il principio di autosufficienza del ricorso (Cass., Sez. 5 4 aprile 2018, n. 8245).

È del tutto evidente che, valutate alla luce di questi criteri, le censure in disamina si rivelano prive della necessaria compiutezza atta ad assicurarne l'autosufficienza, essendosi il comune ricorrente limitato a dedurre l'omessa pronuncia con il primo motivo di ricorso ovvero degli errori di diritto con il secondo, il terzo ed il quarto motivo, lamentando semplicemente che il giudice di appello, a mezzo della laconica affermazione che: "L' appellante, che già non si era costituito nel giudizio di primo grado e quindi non aveva prodotto alcuna documentazione relativa all'accertamento che aveva dato luogo alla cartella di pagamento (e per tale ragione il primo giudice ha accolto un ricorso all'I.E.) ha omesso di produrre qualsiasi documentazione anche nel presente giudizio di secondo grado.

Ciò non consente a questa Commissione Tributaria Regionale di vagliare le labiali difese dell'appellante e di ricostruire i fatti posti a fondamento dell'accertamento e, quindi, della cartella di pagamento tutti contestati dal ricorrente" avrebbe omesso di pronunciarsi su specifici temi di giudizio.

Ma nel formulare tali censure parte ricorrente non si è curata né di riprodurre il contenuto delle doglianze oggi riproposte e dell'originario thema decidendum come delineato in forza del ricorso introduttivo né di operarne altrimenti la trascrizione, in tal modo sottraendosi al prescritto adempimento in punto di autosufficienza e precludendo alla Corte di poter attentamente vagliare la fondatezza delle singole censure dalla diretta lettura del ricorso.

6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

6.1. Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della società contribuente rimasta intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.